

STATUTO

BIOSPHERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCHIO VI VIA PARAIISO 60

Numero REA: VI - 336161

Codice fiscale: 01995910229

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO B N. 6299 Rep. N. 4240 Racc.



GIORGIA VISOTTI
NOTAIO

===== BIOSPHERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE =====
===== SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE =====
===== STATUTO =====
===== TITOLO I =====
===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

Art. 1 - Denominazione =====
È costituita una società cooperativa sociale denominata "**BIOSPHERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**" o in forma abbreviata "BIOSPHERA S.C.S.". =====

Art. 2 - Sede e Domicilio dei soci =====
La cooperativa ha sede nel Comune di Schio (VI). =====
L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze o unità locali o operative comunque denominate anche altrove, sia in Italia che all'estero, ovvero trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci decidere l'istituzione o soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato. =====

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica. =====

Art. 3 - Durata =====
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dei soci. =====

===== TITOLO II =====
===== SCOPO - OGGETTO =====

Art. 4 - Scopo mutualistico =====
Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera a), è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017, n. 112 attraverso la gestione di servizi educativi, didattici, socio-sanitari e socio educativi, sociali, sanitari, di educazione, istruzione, formazione professionale ed extrascolastica, comprese le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, servizi di inserimento o reinserimento al lavoro di lavoratori e persone svantaggiate come previste dalla legge in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione privata, con particolare riferimento all'interesse integrato della comunità e dell'ambiente, dell'accessibilità del patrimonio naturale a tutte le categorie sociali, soprattutto le più deboli e fragili. =====

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato. La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla normativa in materia, che, in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui al comma precedente, consentono l'integrazione sociale di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro. Tali attività saranno gestite in coordinamento tra di loro, e svolte in quanto necessarie o opportune all'efficace rag-

Michèle Ferrero



giungimento delle finalità della cooperativa. =====

Lo scopo educativo che la cooperativa si propone di perseguire è specificamente rivolto al settore dell'educazione ambientale, naturalistica, alla tutela del paesaggio e delle risorse naturalistiche, con particolare riferimento all'infanzia, all'adolescenza, alle famiglie e all'attività educativa e didattica, all'educazione alla conservazione dell'ambiente naturale e della bio-diversità, a favorire la diffusione di stili di vita sostenibili e del turismo responsabile, sostenibile ed accessibile. =====

La Cooperativa si propone di promuovere e contribuire a tutte le iniziative educative e culturali di interesse sociale con finalità educative che possano rendersi opportune o necessarie per la tutela, la valorizzazione e la conoscenza e conservazione del territorio, del patrimonio scientifico e dei beni ambientali, siano essi di interesse sia naturalistico che storico-archeologico e culturale, e per promuovere e diffondere l'importanza della conoscenza scientifica e dell'esperienza diretta quale strumento di salvaguardia e protezione, anche nell'ottica della conservazione, protezione, ripristino degli ecosistemi naturali e dello sviluppo sostenibile. =====

Inoltre la cooperativa si prefigge lo scopo di promuovere l'informazione, la divulgazione e l'educazione sulle tematiche ambientali, naturalistiche e culturali, ivi compreso lo sviluppo dell'attività professionale di Guida Ambientale Escursionistica. =====

La Cooperativa intende perseguire il miglioramento sociale ed economico delle condizioni di vita dei soci, favorire la partecipazione dei soci ai problemi dell'impresa nei suoi aspetti di ordine sociale, tecnico ed economico, e realizzare una organizzazione del lavoro che abbia come obiettivo primario non il profitto economico ma il raggiungimento di condizioni di benessere psicofisico dei soci lavoratori e la valorizzazione della loro vita professionale. =====

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. == Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento, ed è demandata all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei confronti dei soci. =====

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992. =====

La cooperativa può svolgere la propria attività anche attraverso terzi non soci, eventualmente secondo le condizioni e modalità stabilite dall'organo amministrativo. =====

La Cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti, alla "Lega Nazionale del-

le Cooperative e Mutue", agli Organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, nonché alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =====

La cooperativa si propone il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione sociale ai sensi dell'art. 2, Legge 8 novembre 1991, n.381. =====

Art. 5 - Oggetto sociale =====

Considerata l'attività mutualistica e gli scopi della Società, così come definiti all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, nel rispetto del principio della parità di trattamento, la Cooperativa ha per oggetto la realizzazione, promozione, gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, didattici, culturali turistici e sociali in genere, caratterizzati dalla finalità educativa e dalla forte valenza territoriale e sociale e sviluppati in ambito ambientale, scientifico, STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte, Matematica), storico, archeologico, culturale e in modo particolare le seguenti attività: =====

- l'organizzazione e la gestione di attività socio - educative, didattiche e ricreative, culturali di interesse sociale, sia per minori che per adulti, tendenti all'espressione della personalità ed in grado di favorire l'armonico sviluppo della persona nel contesto comunitario, come percorsi educativi ambientali, scientifici e culturali in genere, gestione di centri educativi, percorsi scolastici, affiancamento scolastico, progettazione educativa, ecc., ivi comprese la progettazione, programmazione e cooperazione nella gestione di servizi educativi e didattici, servizi alle scuole, gestione di luoghi e centri educativi quali a titolo meramente esemplificativo, musei, biblioteche, centri infanzia, servizi doposcuola, ludoteche, attività educativa diffusa, centri estivi; =====
- l'organizzazione e la progettazione di attività culturali di interesse sociale rivolte a minori, adulti, gruppi familiari e popolazione in genere, volte alla promozione dei contenuti e dei valori dello sviluppo sostenibile, della tutela e valorizzazione ambientale, culturale e paesaggistica, alla conoscenza territoriale, alle materie STEAM; =====
- l'organizzazione e la progettazione di attività rivolte a minori dedicate al recupero e allo sviluppo delle capacità relazionali, sociali e cognitive, anche con l'utilizzo di tecnologie dedicate; =====
- la progettazione e la promozione di materiale, educativo e didattico relativo alle diverse aree di intervento e ricerca sviluppate dalla cooperativa; ===
- la promozione di interesse sociale del territorio con la valorizzazione degli aspetti storico, culturale, archeologico oltre che naturalistico ed ambientale;
- la progettazione e gestione di attività formative e orientamento, di formazione professionale ed extrascolastica nel rispetto della disciplina delle cooperative sociali e nei relativi ambiti di riferimento; =====
- la progettazione e la gestione di servizi turistici dedicati ai minori e alla famiglia oltrechè a specifici utenti in condizioni di svantaggio o fragilità, nel rispetto della disciplina delle cooperative sociali e nei relativi ambiti di riferimento; =====
- la promozione e la gestione di eventi, campagne e iniziative pubbliche di divulgazione ambientale, scientifica, storica o culturale in genere, dedicate in particolare ai minori e alla famiglia; =====
- la progettazione e gestione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone deboli, fragili o

svantaggiate. =====

Inoltre, per il perseguimento degli scopi sociali e in quanto orientate o funzionali o strumentali all'attività educativa e culturale a valenza sociale di cui sopra, la cooperativa potrà anche svolgere le seguenti attività; =====

- guida e accompagnamento alla conoscenza diretta del territorio, dei siti culturali, dei musei e delle aree naturali; =====
- la fornitura di consulenze, la realizzazione di studi e ricerche di interesse e carattere ambientale storico, scientifico, e culturale; =====
- la promozione di servizi dedicati al turismo accessibile, sostenibile, responsabile; =====
- la progettazione, la gestione, l'allestimento di mostre, eventi, itinerari, percorsi, musei o aree didattiche; =====
- l'organizzazione di convegni e dibattiti, interventi divulgativi e formativi nelle scuole di ogni ordine e grado ed in corsi professionali; =====
- la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione sui temi ambientali, scientifici, tecnologici, culturali, storici, archeologici, ecc.; =====
- progetti di studio e di ricerca anche in collaborazione con enti pubblici e privati, musei, università, istituti, associazioni, fondazioni; =====
- la pubblicazione di materiale divulgativo, guide, studi, ricerche nei settori di attività della cooperativa, con l'ausilio anche di materiale fotografico e illustrativo. =====

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti, la cooperativa sociale potrà provvedere alla organizzazione e gestione, in forma stabile ovvero temporanea, di una o più attività produttive per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, di cui all'art. 1 lett. b) della L. 381/91, nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio: =====

- l'organizzazione e la gestione di attività e servizi turistici in generale per enti pubblici e privati, per singoli, minori, famiglie, adulti, ivi compresa la gestione di agenzie di viaggio e turismo; =====
- la gestione di attività ricreativa e ludica di laboratori creativi di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività espressive, palestra, cineforum, tempo libero ecc.; =====
- l'organizzazione e la gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo dei soci svantaggiati;
- la gestione di strutture recettive, ristorative o turistiche con o senza somministrazione di alimenti e bevande, quali a titolo esemplificativo bar, ristoranti, B&B, punti ristoro; =====
- l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali. =====

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che diretta-

mente attinenti ai medesimi. =====
Più precisamente potrà assumere interessenze e partecipazioni, collaborazioni sotto qualsiasi forma, in imprese e organismi collettivi di qualsiasi natura, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; potrà rilasciare fidejussioni e garanzie in genere, nonché effettuare finanziamenti ad imprese aventi attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale. =====

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. =====

I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata, secondo le modalità di legge. La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari secondo le modalità consentite dalla legge. La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. =====

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. =====

Lo scopo sociale potrà essere anche conseguito attraverso l'acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, sia direttamente che indirettamente, anche tramite acquisto o affitto d'azienda o di ramo d'azienda, purché compatibili e strumentali agli scopi mutualistici. =====

La cooperativa intende inoltre realizzare i propri scopi anche attraverso attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo anche in collaborazione con i soggetti di cui alla normativa specifica di settore. =====

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - Soci lavoratori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. =====

Possono essere ammessi soci volontari, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, che siano intenzionati a prestare attività alla cooperativa in modo gratuito, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa. =====

Secondo le modalità previste dalla legge, possono altresì essere socie persone giuridiche, pubbliche o private, o enti che condividano gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo. =====

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie im-

Michele Fenetto



prenditoriali di medio e lungo periodo. =====
Il socio lavoratore, contestualmente all'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in base ad apposito contratto stipulato tra le parti e disciplinato dall'apposito regolamento interno, di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. =====

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. =====

E' fatto divieto ai soci persone fisiche, senza espresso assenso del Consiglio di amministrazione, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, o associarsi ad altre società che esplicano attività concorrente o in contrasto con la cooperativa, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, o che di fatto operino in settori o con modalità da poter fare concorrenza o comunque recare danno economico alla Cooperativa. =====

Nel caso dello svolgimento di ruoli rientranti nell'ambito di competenze professionali specifiche ed esclusive a norma di legge, questi dovranno essere affidati solamente ai soci che siano in possesso di specifica abilitazione professionale, come definito dalle disposizioni vigenti. =====

Art. 7 - Soci speciali =====

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: =====

- a) alla loro formazione professionale; =====
- b) al loro inserimento nell'impresa. =====

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria "soci speciali" coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa. =====

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria "soci speciali" coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. =====

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. =====

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce: =====

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; ==
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; ==
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci lavoratori. =====

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci lavoratori, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. =====

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente per l'approvazione del bilancio. =====

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. =====

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476, comma 2, del codice civile. =====

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. =====

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal Regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare all'interessato la delibera di ammissione a "socio cooperatore", secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente Statuto. =====

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente Statuto. =====

Art. 8 - Domanda di ammissione =====

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: =====

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale; =====
- b) la categoria di socio in cui intende essere ammesso, ed in particolare:
 1. se socio lavoratore: l'indicazione delle specifiche competenze possedute;
 2. se socio volontario: la richiesta di essere ammesso nella relativa categoria e la specificazione della gratuità del rapporto associativo; =====
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge o dall'assemblea; =====
- d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa; =====
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; =====
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto. =====

Se trattasi di persone giuridiche o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c), d), e), f), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: =====

- o la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; =====

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda; =====
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda. =

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione di cui al presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. =====

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. =====

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. =====

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. =

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto. =====

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

Art. 9 - Obblighi del socio =====

I soci sono obbligati: =====

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione, se richiesta; ===
- b) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, con le modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo; =====
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi ufficiali; =====
- d) se socio lavoratore: a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. =====

Art. 10 - Diritti dei soci =====

I soci hanno diritto di: =====

- partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali; =====
- usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali; =====
- prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale; =====
- ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare

con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. =====

Il socio che intende procedere alla consultazione dei libri sociali deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. =====

Art. 11 - Perdita della qualità di socio =====

La qualità di socio si perde per: =====

- recesso, esclusione o morte del socio se il socio è persona fisica; =====

- recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, estinzione o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. =====

Art. 12 - Recesso del socio =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere: =====

- il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

- il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; =====

- il socio lavoratore il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, o comunque con mezzo che assicuri la prova del ricevimento, alla società. ==

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. =====

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto. =====

Il recesso del socio lavoratore determina la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme che regolano i rapporti mutualistici stessi. =====

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda (ferme restando le norme relative ai rapporti di lavoro), trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento. =====

Le eventuali azioni nominative emesse nei confronti dei portatori di strumenti finanziari potranno indicare un termine minimo decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società. =====

L'organo amministrativo provvederà ad annotare nel Libro soci la variazione intervenuta nella base sociale. =====

Art. 13 - Esclusione =====

L'esclusione potrà essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti: =====

- del socio che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa; =====

- del socio lavoratore che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-

Luca Ferretto



rativa dedotta nel contratto sociale; =====
- del socio interdetto o inabilitato o nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; =====
- del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto; =====
- del socio che, senza giustificato motivo e pur dopo formale diffida, si renda moroso nel versamento della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, anche dopo formale richiamo; =====
- del socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa; =====
- del socio lavoratore che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali; =====
- del socio che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale; =====
- del socio che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto; =====
- del socio lavoratore che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero per ogni altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali; =====
- del socio lavoratore il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; =====
- del socio lavoratore che - a seguito di perdita di appalto da parte della cooperativa ovvero altra fattispecie - sia stato assunto presso diverso datore di lavoro, ovvero che non abbia superato il periodo di prova previsto dal rapporto lavorativo; =====
- del socio lavoratore che abbia presentato le proprie dimissioni lavorative o comunque espresso la volontà di concludere il proprio rapporto mutualistico lavorativo, anche con comportamenti concludenti. =====
L'organo amministrativo potrà adottare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio che - avendo concluso il proprio rapporto lavorativo - si trovi in condizione di reiterata inattività lavorativa, non sia più interessato ad instaurare un rapporto di lavoro o mutualistico con la cooperativa o non sia più in grado di concorrere alle finalità mutualistiche e societarie per cui è stata costituita la cooperativa, ovvero la cooperativa sia impossibilitata a offrirgli ulteriori occasioni di lavoro. =====
Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. =====
L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici. ==
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla co-

municazione a lui inviata, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto. =====

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. =====

Art. 14 - Comunicazioni =====

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento. ==

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno devolute al Collegio Arbitrale, secondo le procedure di cui al presente statuto. =====

Art. 15 - Liquidazione =====

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ovvero a titolo di ristoro, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. =====

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale. =====

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso purché ne sia fatta richiesta scritta da parte del socio mediante lettera raccomandata ovvero altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento. =====

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ristoro, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. =====

In conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale, il credito del socio cooperatore relativo al rimborso della partecipazione, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica o di prestiti effettuati alla società, come disciplinato dalla legge e dal presente statuto, si compensa con i debiti del medesimo socio nei confronti della società sorti in dipendenza del rapporto sociale o del rapporto mutualistico. =====

Art. 16 - Morte del socio =====

In caso di morte del socio ordinario, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo. =====

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. =====

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso. =

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. =====

Art. 17 - Termini di decadenza =====

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il

rimborso del capitale versato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. =====

La quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà imputata con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale. =====

===== TITOLO IV =====

===== TRATTAMENTO ECONOMICO - RISTORNI =====

Art. 18 -Trattamento economico del socio lavoratore =====

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno, redatto dal Consiglio di amministrazione, ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. =====

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il Regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato. =====

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Qualora necessario ai sensi della normativa vigente, ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017 e ogni altra norma applicabile. =====

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. =====

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi. =====

Art. 19 - Ristorni =====

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. =====

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali. =

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate. =====

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: =====

- in forma liquida mediante integrazione della retribuzione; =====

- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale;

- mediante ogni altra forma consentita dalla legge e prevista dall'Assemblea.

===== TITOLO V =====

===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

Art. 20 - Elementi costitutivi =====

Il patrimonio della cooperativa è costituito: =====

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge; =====
- dagli eventuali conferimenti effettuati dai soci sovventori destinati al Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e dagli altri soci finanziatori, rappresentati da azioni nominative del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero); =====
- dalla riserva legale formata con gli utili accantonati annualmente e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; =====
- dall'eventuale sovrapprezzo, formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto; =====
- dalla riserva straordinaria; =====
- dalle eventuali riserve divisibili in favore dei portatori di strumenti finanziari;
- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. =====

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta. =====

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera d) ed f), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. =====

Art. 21 - Caratteristiche della quota =====

La quota non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari, né essere ceduta senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. =====

La quota si considera vincolata a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima. =====

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. La cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio e avverrà secondo quanto previsto dall'art. 2530 c.c., con possibilità per il socio di ricorrere alle procedure arbitrali di cui al presente statuto. =====

Art. 22 - Bilancio di esercizio =====

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge. =====

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c. =====

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, secondo quanto previsto nel relativo regolamento, e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: =====

- a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; ==
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Lucio Ferretto

- di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento) o comunque non inferiore al minimo previsto dalla legge; =====
- ad eventuale ripartizione dei ristorni; =====
 - a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; =====
 - ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; =====
 - ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori e degli strumenti finanziari nel rispetto dei requisiti mutualistici; =====
 - la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di riserva costituiti dall'assemblea o per legge. =====

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno. =====

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) e b), che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche. =====

===== TITOLO VI =====
===== RIUNIONI DEI SOCI =====

Art. 23 - Competenze =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

1. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; =====
2. l'approvazione del bilancio sociale ove richiesto dalla legge o su scelta dell'assemblea, secondo le relative modalità previste dalla normativa vigente; =====
3. a ripartizione del ristorno =====
4. la nomina degli amministratori; =====
5. la nomina dell'organo di controllo e dell'eventuale incaricato della revisione legale dei conti; =====
6. le modificazioni dello statuto; =====
7. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; =====
8. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====
9. l'approvazione di regolamenti interni; =====
10. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; =====
11. la decisione in merito alla domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio; =====
12. l'emissione di strumenti finanziari. =====

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.. =====

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo, quando lo richiedano uno o più amministratori o un nume-



ro di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. =
Le decisioni dei soci di cui ai precedenti punti 3., 6., 8., 12. e le altre mate-
rie previste dalla legge devono esser adottate mediante deliberazione as-
sembleare. =====

**Art. 24 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso
espresso per iscritto** =====

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà av-
venire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito
documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: =====

- l'argomento oggetto della decisione; =====
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla
stessa conseguenti; =====
- l'indicazione dei soci consenzienti; =====
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indica-
zione del motivo della loro contrarietà o astensione; =====
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. =

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà es-
sere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chia-
rezza: =====

- l'argomento della decisione; =====
- il contenuto della decisione; =====
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla
stessa conseguenti. =====

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i
cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiara-
zione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovràn-
no esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-
cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione;
la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a
voto contrario. =====

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi
mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spe-
dizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. =====

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo,
se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto. ==

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti at-
tribuibili a tutti i soci. =====

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno esse-
re trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. =====

Art. 25 - Convocazione =====

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuo-
ri dalla sede sociale purché in Italia. =====

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla
legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. =====

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima
di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con
qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio
risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo, posta elettro-
nica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta
elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunica-

to dal socio e che risulti espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. o con consegna a mano). =====

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. =====

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In questo caso se gli Amministratori o i Sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. =====

Art. 26 - Presidenza =====

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del presidente, nell'ordine: al Vice Presidente e All'Amministratore Delegato, se nominati. =====

Qualora né gli uni né gli altri possano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta dei soci presenti il Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei. =====

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. =====

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. =====

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. =====

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci. =====

Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, è possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: =====

a) che, se richiesto dalla normativa vigente, siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; =====

b) che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, ac-

certare i risultati della votazione; =====

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; =====

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. ==

Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi =====

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. ===

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. =====

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, ad eccezione che sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e sulla erogazione dei ristorni, per le quali è necessario il voto favorevole almeno della metà dei soci aventi diritto al voto. =====

Art. 28 - Votazioni =====

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. =====

È ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto: la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali; il riesame delle domande di ammissione respinte dall'organo amministrativo. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto. =====

Art. 29 - Diritto al voto e deleghe =====

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. =====

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota. =====

Per i soci sovventori e possessori di strumenti finanziari si applicano le norme contenute nella relativa sezione del presente statuto e nella delibera di emissione degli strumenti. =====

Per i soci speciali si applicano le norme contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento. =====

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. =====

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale d'assemblea e conservate fra gli atti sociali. =====

===== TITOLO VII =====

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA',

===== **ORGANI DI CONTROLLO** =====

Uche
ferretto



Art. 30 - Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione che opera con il metodo collegiale, composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea, che ne determina di volta in volta il numero. La nomina del Presidente e del Vice Presidente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione.

I componenti dell'organo amministrativo:

- possono essere anche non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori;
- non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
- sono rieleggibili;
- sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Ai possessori di strumenti finanziari può essere attribuita la facoltà di eleggere uno o più amministratori, comunque in misura non superiore i limiti di legge.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglieri rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c.. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci; in assenza di decisione dei soci la carica si intende gratuita. Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi deliberati dai soci. Spetta al Consiglio deliberare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici, previo parere dell'Organo di Controllo ove nominato.

Art. 31 - Presidenza

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Ove richiesto dalla normativa vigente, non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ovvero altri soggetti previsti dalla legge.

Art. 32 - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi

ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci, se nominati. =====

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, raccomandata a mano), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma o per posta elettronica, da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. =====

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati. =====

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso. =====

Nel rispetto del metodo collegiale, le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti vi acconsenta e possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. =====

Art. 33 - Deliberazioni =====

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. =====

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. =====

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza. =====

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio. =====

Art. 34 - Poteri =====

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano ai soci. =====

Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. =====

In ogni caso spetta al consiglio di amministrazione: =====

- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci; =====
- convocare le assemblee ed eseguirne le delibere; =====
- predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; =====

- compilare il bilancio d'esercizio, contenente le indicazioni previste dalla legge e, in particolare, i criteri seguiti circa il perseguimento dello scopo sociale in conformità con il carattere cooperativo della Società e l'attività sociale effettivamente svolta; =====
- compilare il bilancio sociale; =====
- deliberare sulla compravendita di immobili e la costituzione e/o il trasferimento di diritti reali su immobili; =====
- deliberare in materia di personale, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni. =====

Art. 35 - Deleghe di poteri =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c. =====

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'articolo 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. =====

Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili. =====

Art. 36 - Rappresentanza =====

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza al Vice Presidente, previa delibera del consiglio stesso; =====

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari. =====

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. =====

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave. =====

Art. 37 - Organo di controllo =====

Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera dell'assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo, composto nei termini di legge. =====

Come organo di controllo può essere nominato anche un collegio sindacale, sempre secondo le modalità e i requisiti di legge. =====

I possessori di strumenti finanziari possono eleggere sino ad un terzo dei componenti l'organo di controllo, o altro limite massimo previsto dalla legge. Salvo diversa deliberazione di legge o dell'assemblea, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge. =====

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. =====

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, svolge inoltre le funzioni previste dalla legge. =====

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. =====

Le riunioni dell'organo di controllo potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti. =====

Art. 38 - Revisione legale dei conti =====

La società laddove previsto dalla legge o su delibera dell'assemblea può nominare, per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge. =====

L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. Il revisore svolgerà l'attività di revisione legale e le altre funzioni attribuitegli secondo la normativa vigente. =====

TITOLO VIII

STRUMENTI FINANZIARI

CAPO I - Soci finanziatori =====

Art. 39 - Norme applicabili =====

Possono essere emessi strumenti finanziari partecipativi, disciplinati dal presente capo, ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., da offrire in sottoscrizione a soci ordinari o a terzi, questi ultimi denominati soci finanziatori. =====

Rientrano tra i soci finanziatori anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59. =====

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Capo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori o ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. =====

Art. 40 - Imputazione a capitale sociale =====

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. =====

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori. =====

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero). =====

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 50% all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione. =====

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1. =====

Art. 41 - Trasferibilità dei titoli =====

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. =====

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c.. =====

Art. 42 - Modalità di emissione delle azioni e diritti amministrativi dei soci finanziatori =====

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. =====

Con la stessa deliberazione, apportando se necessario le opportune modifiche statutarie, potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni in proporzione all'importo delle eventuali riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse. =====

La Cooperativa può emettere azioni prive del diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato a particolari condizioni non meramente potestative, ai sensi dell'art. 2351 c.c.. =====

Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. =====

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. =====

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. =====

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, può essere riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. =====

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attri-

Michele Fenetto



buiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. =====

Art. 43 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori =====

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera di emissione. =====

Qualora sia attribuito, il privilegio potrà essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori. ==

A favore dei soci sovventori il privilegio opera, comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. =====

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.. =====

La delibera di emissione di cui al comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori non cooperatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. =

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. =====

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. =====

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. =====

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. =====

Art. 44 - Diritti di partecipazione alle assemblee =====

I soci finanziatori possono partecipare alle assemblee generali dei soci anche mediante votazioni separate. =====

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. =====

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. =====

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto. =====

CAPO II - Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito =====

Art. 45 - Norme applicabili =====

La società può emettere titoli di debito, obbligazioni nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, secondo quanto stabilito dalla legge, in particolare dall'art. 2526 c.c. =====

Gli apporti dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, prestazione d'opera o servizi, e confluiscono tra i debiti della cooperativa. =====

In tal caso, con apposita delibera l'assemblea stabilisce: =====

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; =====

- le modalità di circolazione; =====

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; =====

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. =====

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. =====

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dall'articolo precedente. =====

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 46 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza, ai sensi del D. Lgs 28/2010 o altra normativa di legge in materia. =====

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri, secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia. =====

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 47 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. =====

Art. 48 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: =====

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati e del sovrapprezzo eventualmente versato; =====

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. =====

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole ineren-